



Comune di CAULONIA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Via Roma – 89041 – Caulonia (RC) – Tel. 0964/860825 - 860830 – Fax 0964/860833

e-mail: tecnico@comune.caulonia.rc.it – pec: tecnico.caulonia@asmepec.it

AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Prot. N. _____ Del _____

Determina **231** Del **16/10/2019**

N. **879**

3 NOV. 2019

Reg. Generale

OGGETTO:

Intervento di rimozione, bonifica e smaltimento dei frammenti di lastre di cemento amianto (eternit) presenti sulla strada comunale Via Badia angolo Via San Nicoletto in Caulonia centro storico

Liquidazione di spesa
Codice CIG: Z522732A40

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 05/02/2019 Prot.. 1479 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Manutenzione e Vigilanza, con decorrenza immediata e fino al 31/12/2018;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

Premesso che:

Che in data 16 dicembre 2018, si sono verificate delle avverse condizioni climatiche con fortissime raffiche di vento che si sono abbattute con veemenza in Caulonia centro storico;

Che le fortissime raffiche di vento hanno divelto il tetto di copertura di un fabbricato sito in via Badia angolo con Via San Nicoletto;

Che il tetto del fabbricato, distrutto dal vento, realizzato con travi in legno e lastre di eternit, cadendo rovinosamente ha danneggiato i tetti delle abitazioni limitrofe e un'autovettura parcheggiata nella strada sottostante;

Che a seguito dell'intervento dei Vigili del Fuoco, si procedeva alla messa in sicurezza delle strade rimuovendo i detriti pericolanti;

Che a seguito di una verifica effettuata presso l'ufficio tecnico comunale, venivano individuati i proprietari del fabbricato ed emessa Ordinanza di Messa in Sicurezza del fabbricato stesso e la rimozione del materiale di eternit caduto nelle strade;

Considerato che occorre procedere alla rimozione dei pezzi di eternit al fine di evitare danni alla salute dei cittadini residente nelle abitazioni adiacenti;

Atteso che per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

Dato atto che il servizio da acquisire era di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non era obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006);

Visto:

Che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato era inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, era possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto erano rinvenibili nella necessità di espletare il servizio quanto prima al fine di scongiurare possibili danni ambientali e rischi per la popolazione residente;

Considerato che, il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto poteva ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del Responsabile del Servizio desunta da indagini di mercato informali.

Visto che al finanziamento dell'appalto in parola si provvedeva mediante: bilancio comunale;

Che veniva richiesto a n. 5 ditte specializzate nel settore il relativo preventivo di spesa per la rimozione e ritiro del materiale inquinante e precisamente:

- 1) Ecologia Oggi Spa - Via Cassoli 18 - Lamezia Terme (CZ)
- 2) ECOPIANA srl - Str. Prov. 1 - 89022 Cittanova (RC)
- 3) Servizi Ecologici srl - Via Vincenzo Bellini, 2 - 89022 Cittanova (RC)
- 4) EcoLog Italia S.r.l. - Via Provinciale per Armo-Gallina - 89131 Reggio Calabria RC
- 5) ECOPROGET - Viale Della Musica SNC - 89842 San Calogero (VV)

Che alla scadenza della richiesta di presentazione dei preventivi, è pervenuto soltanto il preventivo della sola Società S.E. Servizi Ecologici S.r.l. con sede in Via Vincenzo Bellini, 2 – 89022 Cittanova (RC) – P.Iva 02320530807, che ha presentato l'offerta economica per l'intervento di rimozione, bonifica e smaltimento dei frammenti di lastre di cemento amianto (eternit) per un importo di Euro 1.500,00 oltre iva come per legge;

Ritenuto possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato all'operatore economico S.E. Servizi Ecologici S.r.l. con sede Via Vincenzo Bellini, 2 – 89022 Cittanova (RC) – P.Iva 02320530807 in quanto trattavasi dell'unico operatore economico che per competenza, esperienza o privativa possiede i requisiti necessari all'effettuazione del servizio oggetto d'affidamento;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

Che con determina n. 04 del 08/02/2019 si procedeva all'affidamento, per le ragioni sopra riportate, all'operatore economico **S.E. Servizi Ecologici S.r.l.** con sede Via Vincenzo Bellini, 2 – 89022 Cittanova (RC) – P.Iva 02320530807 il servizio di "intervento di rimozione, bonifica e smaltimento dei frammenti di lastre di cemento amianto (eternit) presenti sulla strada comunale Via Badia angolo Via San Nicoletto in Caulonia centro storico", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Che con la medesima determina n. 04/2019 veniva effettuato l'impegno di spesa di Euro 1.830,00 al capitolo 1016.00 del bilancio 2019;

Considerato che la società **S.E. Servizi Ecologici S.r.l.** ha effettuato l'intervento richiesto e presentato la relativa fattura di spesa n. 118/A del 30/03/2019 dell'importo di Euro 1.830,00 iva compresa;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della spesa;
Vista la regolarità del DURC;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

- 1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 - di liquidare, la somma di Euro 1.830,00, giusta fattura n. 118/A del 30/03/2019, all'operatore economico **S.E. Servizi Ecologici S.r.l.** con sede Via Vincenzo Bellini, 2 – 89022 Cittanova (RC) – P.Iva 02320530807, per il servizio di “intervento di rimozione, bonifica e smaltimento dei frammenti di lastre di cemento amianto (eternit) presenti sulla strada comunale Via Badia angolo Via San Nicoletto in Caulonia centro storico”;
- 3 - di imputare la spesa di Euro 1.830,00 al capitolo 1016.00 impegnata con determina n. 04/2019;
- 4 – di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario intestato alla S.E. Servizi Ecologici S.r.l. su codice IBAN: IT20S0200881491000103093806;
- 5 - di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
- 6 - di trasmettere la presente all'Ufficio di Segreteria, all'Ufficio Finanziario e al Protocollo Generale per le specifiche competenze ai sensi del D.L. N. 267/2000.

Il Responsabile Area LL.PP.
Arch. Ilario NASO




COMUNE DI CAULONIA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO : per la regolarità contabile e per l'attestazione della copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151 – comma 4 - e 184 – comma 4 – del Decreto Legislativo n.267/2000, della determina n. 231 del 16/10/2019 .

Il Responsabile. dell' Area
Economico Finanziaria
Dr. Clara Mercuri



Il Responsabile del
Procedimento
Ruva Maria



Per l'annotazione sul mastro :

Caulonia li 06/11/2019

Osservazioni _____

**Il Responsabile. dell' Area
Economico Finanziaria**

Caulonia li _____

**Il Responsabile del
Procedimento**

Acquisita all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna alla presente viene attribuito il n. 879 anno **2019** del Registro Generale delle Determinazioni.

Caulonia li 13 NOV. 2019

L'addetto alla pubblicazione
Fantò Maria

.....


Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna copia della presente determinazione all'Albo Pretorio del Comune e che vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Caulonia li 13 NOV. 2019

Il Messo Comunale

_____ 